

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1217

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro della difesa

(MARTINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2002

—————

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	9
Analisi tecnico-normativa	»	12
Relazione tecnica	»	15
Allegato	»	20
Disegno di legge	»	24
Testo del decreto-legge	»	25

ONOREVOLI SENATORI. - Sussistono difficoltà di tipo ermeneutico connesse alla concreta attuazione della disciplina dettata dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante, in materia di tassazione degli atti e provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi, la sostituzione dell'imposta di bollo, dei diritti di cancelleria, della tassa di iscrizione a ruolo e dei diritti di chiamata di causa, con un contributo unificato di iscrizione a ruolo, la cui operatività è stata da ultimo fissata al 1° marzo 2002 dall'articolo 9, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

È opportuno segnalare che la formulazione della norma in argomento discende da una proposta di legge presentata nel corso della XIII legislatura, d'iniziativa dei deputati Parrilli, Folena ed altri (atto Camera n. 3910), e rappresenta l'esito di una sofferta e contrastata elaborazione.

Invero, le difficoltà sono legate da un lato ad aspetti di tipo «interpretativo» connessi ad attività di competenza del Ministero della giustizia e dall'altro ad aspetti di tipo «organizzativo» connessi ad attività di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze; esigenze il cui spessore e rilievo è stato, del resto, posto puntualmente in adeguato rilievo dallo stesso Consiglio di Stato che, nel reso parere, ha sintomaticamente affermato: «... più in generale la Sezione ritiene di dover segnalare alla sensibilità dell'Amministrazione l'opportunità di prevedere (anche con un'espressa proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 11, della citata legge) i necessari "tempi" per l'attuazione della riforma, per evitare bruschi passaggi di regime normativo con conseguenti confusioni e vuoti applicativi».

In particolare, le cennate questioni organizzative connesse all'entrata in vigore del contributo unificato avevano già reso necessaria, dapprima, una proroga di sei mesi, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000 e, successivamente, due ulteriori proroghe (realizzate, rispettivamente, dall'articolo 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330) del termine di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (originariamente fissato al 1° luglio 1999).

Quanto ai profili interpretativi, l'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA) ha in più occasioni, e anche di recente, manifestato forti e molteplici perplessità in ordine sia alle scelte di fondo sottese alla norma sia al tenore della stessa.

In particolare, viene stigmatizzata la soluzione di legare il pagamento del tributo alle sanzioni di irricevibilità degli atti (comma 3, articolo 9, della citata legge n. 488 del 1999) e della declaratoria di improcedibilità della domanda (comma 5, articolo 9, della citata legge n. 488 del 1999), ravvisate come di dubbia costituzionalità anche in ragione della più recente giurisprudenza della Consulta (24 settembre 2001, n. 333) secondo la quale l'esercizio del diritto di azione non può essere condizionato al rispetto di un adempimento fiscale.

Ancora, si lamenta la mancata previsione circa l'applicabilità del tributo in questione in una serie di ipotesi quali la domanda riconvenzionale, il cumulo delle domande eccetera frequentemente ricorrenti nella pratica.

Le cennate questioni interpretative sono state anche, da ultimo, oggetto di numerose e preoccupate interrogazioni parlamentari nelle quali, tra l'altro, viene posto in luce l'ulteriore problema del costo di alcuni procedimenti se calcolato secondo gli scaglioni individuati nella Tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999. Ad esempio, per i procedimenti in camera di consiglio, categoria a cui appartengono quelli in materia di famiglia e stato delle persone, il pagamento del contributo determina per le parti un notevole aggravio dei costi rispetto alla spesa sostenuta prima dell'applicazione della disciplina del contributo. In particolare, le parti dovrebbero corrispondere un contributo rapportato al valore della domanda, ridotto della metà secondo gli scaglioni di riferimento.

Inoltre, gli uffici giudiziari, l'OUA e la Confedilizia hanno segnalato difficoltà interpretative in ordine alla determinazione del valore della causa ai fini del pagamento del contributo ad esempio nei casi, di intimazione di licenza per finita locazione (articolo 657, primo comma, del codice di procedura civile), di sfratto per finita locazione (articolo 657, secondo comma, del codice di procedura civile), di sfratto per morosità (articolo 658 del codice di procedura civile) e di procedimenti per la determinazione del canone.

Inoltre, è parso opportuno, sulla base della gratuità del costo del procedimento dinanzi la Corte di Strasburgo, estendere l'esenzione del pagamento del contributo anche al rimedio interno previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante la previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

Infine, si è ritenuto necessario introdurre una modifica all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, posto che con l'introduzione del contributo unico si fa obbligo già alla parte attrice di indicare le proprie generalità e il proprio codice fiscale allorquando per costi-

tuirsi in giudizio non depositi la nota di iscrizione a ruolo ma il modello appositamente previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato.

Si appalesa imprescindibile, dunque, un intervento interpretativo chiarificatore delle sopra accennate questioni ermeneutiche volto anzitutto ad evitare disagi ai cittadini e a non vanificare il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Il decreto-legge in esame consta di cinque articoli.

Il comma 1 dell'articolo 1 reca la soppressione dal testo della locuzione: «o interviene nella procedura di esecuzione» poiché tale specificazione appare del tutto superflua e già compresa nella formula «fa istanza», atteso che nella procedura esecutiva il creditore procedente coincide con quello intervenuto successivamente, al quale è consentito di promuovere la procedura nel caso di inerzia del creditore procedente primo pignorante.

In secondo luogo, il comma in esame, recependo le osservazioni sollevate dagli operatori del diritto (OUA e uffici giudiziari) in merito all'irricevibilità dell'atto, sanzione ritenuta troppo punitiva per la parte, elimina, da un lato, l'inciso «a pena di irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2 salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile» e dall'altro, amplia il numero dei soggetti tenuti all'anticipazione del contributo unificato qualora la domanda in riconvenzione, la modifica della domanda, l'intervento autonomo e la chiamata in causa facciano scattare lo scaglione superiore previsto in tabella e nei soli limiti dell'aumento. Del resto, l'inserimento dei predetti soggetti tra coloro che debbono il contributo unificato sembra compatibile e, invero, più rispondente alle regole generali

sulla competenza dettate dal codice di rito secondo le quali «il valore di una causa» si determina dal valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti (articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile), regole tra l'altro espressamente richiamate nel comma 5 dell'articolo in esame.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'inserimento della prenotazione a debito nell'ipotesi di contributo unificato dovuto a seguito di domanda risarcitoria formulata nel procedimento penale. L'inserita disposizione richiama quanto già disposto dall'articolo 59, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, secondo cui si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, evitando che l'anticipazione del contributo gravi sulla persona offesa dal reato.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'eliminazione della parte del comma che va dall'inciso «ovvero nell'atto di precetto» sino alla parola «domanda». In particolare, al richiamato inciso può attribuirsi natura di rifiuto, dovuto alle alterne vicende dell'articolo in sede parlamentare. Invero, la Tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999 fissa la misura del contributo per i processi esecutivi immobiliari o mobiliari nella somma fissa, rispettivamente, di lire 300.000 e 150.000, a prescindere dal valore per cui si procede ed è, quindi, legittimo chiedersi quale sia il senso del valore indicato nell'inciso in esame.

Il comma in esame, come accennato, contiene pure l'eliminazione del meccanismo sanzionatorio che, nell'ipotesi di inesatto pagamento del contributo unificato, commina l'improcedibilità della domanda. Quest'ultima sanzione, così come strutturata, si presta ad obiezioni non infondate di legittimità costituzionale poichè l'esercizio dell'azione non può essere condizionato al pagamento

di un contributo di tipo fiscale (cfr. orientamento costante della Consulta nelle sentenze n. 45 del 1960, nn. 91 e 100 del 1964, n. 157 del 1969 e n. 61 del 1970, da ultimo la n. 333 del 2001). La modifica prevede, da un lato, l'eliminazione del riferimento all'irricevibilità e all'improcedibilità della domanda e, dall'altro, l'inserimento del meccanismo di riscossione secondo i principi generali dettati dai decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237, 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, che hanno regolato la materia della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Si è introdotto l'invito al pagamento (generalmente presente nell'ordinamento) perchè l'adempimento spontaneo in un termine ragionevolmente breve evita i costi della riscossione coattiva.

Questa soluzione, oltre a superare in radice i profili di costituzionalità suddetti, appare conforme all'indirizzo legislativo (inaugurato con il dettato dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955) volto ad eliminare ogni impedimento fiscale al diritto di azione.

Il comma 4 dell'articolo 1, quindi, introduce un comma *5-bis* dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999 prevedendo che, nelle ipotesi di omesso o insufficiente pagamento del contributo, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, prima di procedere alla riscossione, notifichi alla parte l'invito al pagamento avvertendola espressamente che in caso di mancato adempimento nel termine di un mese si procederà alla riscossione coattiva.

Il comma 5 dell'articolo 1 modifica il comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999. Atteso che la disciplina unitaria del contributo unificato sostituisce per alcuni procedimenti giurisdizionali l'imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata in causa

dell'ufficiale giudiziario (mentre non sostituisce l'imposta di registro), collegare l'esenzione - secondo la disciplina esistente - anche all'imposta di registro sembra irragionevole e può ingenerare dubbi per l'ipotesi di procedimenti esenti da bollo, ma non dall'imposta di registro o, viceversa, dall'imposta di registro e non dal bollo. Probabilmente, la formulazione è dovuta alla circostanza fattuale che quasi sempre le due imposte sono richieste insieme ed in ogni caso, pare opportuno espungere dal testo il relativo richiamo.

Inoltre, dopo la prima preposizione, che si conclude con la parola «bollo» si ritiene opportuno inserire la «o» al posto della congiunzione «e» per eliminare i dubbi interpretativi; invero, per le voci richiamate quali: il bollo, registro, ogni altra spesa tassa o diritto, la legge prevede un trattamento unitario di esenzione; a volte, però, le prime due sono differenziate rispetto a quella più generale, con la conseguenza che un procedimento può essere esente dalle prime e non dalla terza (ad esempio nelle procedure dinanzi al giudice tutelare). Del resto, la *ratio* del legislatore del 1999 era sicuramente di ricomprendere nelle esenzioni del contributo unificato anche quei procedimenti che, pur essendo esenti dal bollo, erano assoggettati ai diritti perché il contributo unificato ha sostituito anche questi. In questa direzione la norma originaria viene chiarita dalla presente disposizione.

E' parso altresì opportuno esplicitare l'esenzione per i procedimenti in materia tavolare, come del resto espressamente prevista dal comma 1 del presente articolo, nonché quella relativa ai procedimenti cautelari attivati in corso di causa, come del resto prevista dal numero 4 della Tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999.

Si è ravvisata la convenienza di aggiungere anche i procedimenti di regolamento di giurisdizione e di competenza, la cui mancanza sembra frutto di un difetto di coordina-

mento visto che anche questi sono incidentali come quelli cautelari.

Ancora, si è omesso il richiamo all'articolo 454 del codice civile perché abrogato dall'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento di semplificazione in materia di registri di stato civile che ha ridisegnato il procedimento mantenendo la competenza ai tribunali.

Inoltre, il comma 6 dell'articolo 1 reca modifiche al comma 11 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999. In particolare, esso prevede, da un lato, l'obbligatorietà del pagamento del contributo e la possibilità di esentare o graduare la percentuale del contributo dovuto - a seconda del tempo in cui è stata iscritta la causa a ruolo - eliminando, dall'altro, la fase transitoria - piuttosto complicata da gestire da parte degli uffici giudiziari - e dovuta alla coesistenza - sino ad esaurimento delle procedure *ante* novella - del doppio regime: bolli, diritti, iscrizione a ruolo - contributo unificato. Proprio la graduazione e la previsione di esenzioni scongiura il rischio di incostituzionalità presentandosi come il frutto di una scelta ragionevole del legislatore che ha dovuto contemperare le esigenze organizzative degli uffici con gli interessi delle parti.

Il comma 7 propone la modifica del numero 3 della tabella allegata alla legge n. 488 del 1999 prevedendo l'inserimento del numero 3-*bis* volto a stabilire il *quantum* del contributo dovuto per le procedure fallimentari, che sono quelle ufficiose che vanno dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, (per le quali, per espresso disposto dell'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, «se fra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento, l'erario anticipa le spese»), fissando - al fine di risolvere questioni interpretative non indifferenti (ad esempio la commisurazione del valore della

procedura sul valore dell'attivo o sul valore del passivo, accertamento peraltro sempre successivo al momento in cui la procedura si avvia) - un unico scaglione pari a euro 516.50 (un milione di lire) (cifra corrispondente, grosso modo, alla media di quanto attualmente lo Stato recupera dal fallimento per bolli e diritti).

Il comma 8 dell'articolo 1 sopprime dal numero 4 della Tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999 il riferimento ai procedimenti di convalida di sfratto di cui al titolo I, capo II del codice di procedura civile, nonché a quelli in materia di famiglia e stato delle persone contenuti nel titolo II mantenendo il riferimento ai singoli capi del titolo I del libro del codice di rito, tenuto conto che ai suddetti procedimenti è parso opportuno dedicare rispettivamente il numero 4-*bis* della Tabella (comma 9 dell'articolo in esame) e il numero 5-*ter* della Tabella (comma 11 dell'articolo in esame).

Il comma 9 dell'articolo 1, difatti, inserisce un ulteriore numero 4-*bis* alla Tabella allegata alla legge n. 488 del 1999 per individuare il contributo dovuto per i procedimenti in camera di consiglio e di volontaria giurisdizione, categoria a cui appartengono, tra gli altri, i procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone; la questione che il punto in esame tende a risolvere attiene all'aggravio di costi che il contributo unificato determinerebbe per le parti rispetto alle spese sostenute attualmente; nella specie, le stesse dovrebbero infatti corrispondere o il contributo ridotto alla metà (numero 4 della Tabella) o, addirittura, il contributo per intero per quei procedimenti che non rientrano nel titolo II del libro IV del codice di procedura civile. Per sanare detto aggravio è parso utile applicare a tale categoria di procedimenti il contributo minimo di cui alla lettera *b*) del numero 1 della Tabella fissato in euro 62,00 (lire 120.000).

Inoltre, al fine di stabilire il *quantum* del contributo dovuto per le procedure di opposizione agli atti esecutivi che, altrimenti, sa-

rebbero assimilate alle procedure di valore indeterminabile alle quali applicare lo scaglione fisso, piuttosto penalizzante, di euro 309,87 (lire 600.000) (lettera *d*, numero 1 della Tabella) viene previsto, al comma 10, l'inserimento del numero 5-*bis* alla Tabella n. 1 allegata alla legge n. 488 del 1999, così da contenere la misura del contributo dovuto in limiti più proporzionati rispetto al valore delle procedure di opposizione stesse, ovvero con la previsione di un unico scaglione pari a euro 103,30 (lire 200.000). Viene prevista, inoltre, l'esplicita esenzione per i procedimenti esecutivi di rilascio e consegna (articoli 605 del codice di procedura civile e seguenti) in quanto nel corso degli stessi l'intervento del giudice è solo eventuale.

Infine, l'esigenza perequativa espressa a proposito delle procedure di opposizione agli atti esecutivi può richiamarsi anche in merito alle procedure in materia di locazione, comodato e condominio e difatti: riguardo alle cause in materia di locazione, si rappresenta che, dopo l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 12 del codice di procedura civile (nel quale, si precisava che, nelle cause di finita locazione di immobili, il valore si determinava in base all'ammontare del canone annuo e nel caso di controversia sulla continuazione della locazione, con riferimento ai canoni relativi al periodo controverso), il valore delle cause relative alla materia locatizia si determina esclusivamente in base a quella parte del rapporto che è in contestazione; sul punto, gli operatori (l'OUA e la Confedilizia) hanno segnalato la difficoltà di utilizzare tale criterio per la determinazione del valore ai fini del pagamento del contributo e specialmente nei casi di intimazione di licenza per finita locazione (articolo 657, primo comma, del codice di procedura civile), di sfratto per finita locazione (articolo 657, secondo comma, del codice di procedura civile), di sfratto per morosità (articolo 658 del codice di proce-

dura civile) e di procedimenti per la determinazione del canone.

Quanto ai procedimenti in materia di impugnazione di delibere condominiali, gli stessi organi di rappresentanza hanno rilevato che, esclusi i casi in cui si possa far riferimento all'articolo 14 del codice di procedura civile laddove si contesti la legittimità di una determinata spesa deliberata dall'assemblea condominiale, si dovrà fare riferimento all'intero importo della spesa e non alla quota della quale l'opponente contesta l'addebito (in tal senso cfr. Suprema Corte, sentenza n. 12633 del 1991). Le medesime questioni, sopra accennate, a proposito delle cause in materia di locazione, si ripropongono nel quantificare il contributo dovuto nei procedimenti di comodato. Tanto rilevato, al comma 11 dell'articolo in esame viene previsto l'inserimento di un numero *5-ter* alla Tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999 recante un ulteriore scaglione per i procedimenti sopra accennati fissato in euro 103,30 (lire 200.000).

L'articolo 2 reca modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, prevedendo l'espressa esenzione dei procedimenti in materia di equa riparazione dal pagamento del contributo unificato.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile al fine di adeguare il testo della disposizione transitoria alla stessa disciplina del contributo unificato.

L'articolo 4 reca la disciplina transitoria per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 e per quelli già iscritti a ruolo dalla predetta data sino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'articolo 5 dispone dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Il decreto-legge, nella parte in cui innova l'originaria stesura del provvedimento introduttivo della citata legge sul contributo unificato, determina una sostanziale equivalenza di gettito per l'erario e non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Le esposte indicazioni costituiscono altrettanti elementi che orientano nel senso della straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni al fine di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in irreversibili difficoltà all'atto della concreta attuazione della disciplina, difficoltà principalmente connesse, per un verso, alla imminente entrata in vigore della disciplina del contributo unificato e per l'altro, alle numerose questioni ermeneutiche sopra meglio illustrate.

Le stesse ragioni impongono di rimuovere ogni onere legato all'introduzione di procedimenti in materia di equa riparazione previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, connessi alla salvaguardia dei diritti garantiti dalla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene presentato alle Camere per la conversione in legge.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) *Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti*

Il presente decreto-legge incide principalmente sulla disciplina dettata dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di tassazione degli atti e provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi, la sostituzione dell'imposta di bollo, dei diritti di cancelleria, della tassa di iscrizione a ruolo e dei diritti di chiamata di causa, con un contributo unificato di iscrizione a ruolo, la cui operatività è stata da ultimo fissata al 1° marzo 2002 dall'articolo 9, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L'intervento è volto a chiarire profili interpretativi, che l'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana (OUA) e gli uffici giudiziari hanno in più occasioni e anche di recente, fortemente segnalato in ordine sia alle scelte di fondo sottese alla norma che al tenore della stessa.

In particolare, viene stigmatizzata la soluzione di legare il pagamento del tributo alle sanzioni di irricevibilità degli atti (comma 3, articolo 9, legge n. 488 del 1999) e della declaratoria di improcedibilità della domanda (comma 5, articolo 9, legge n. 488 del 1999), ravvisate come di dubbia costituzionalità anche in ragione della più recente giurisprudenza della Consulta (sentenza n. 333 del 2001) secondo la quale l'esercizio del diritto di azione non può essere condizionato al rispetto di un adempimento fiscale.

Ancora, si lamenta la mancata previsione circa l'applicabilità del tributo in questione in una serie di ipotesi quali la domanda riconvenzionale, il cumulo delle domande, frequentemente ricorrenti nella pratica.

Le cennate questioni interpretative sono state anche, da ultimo, oggetto di numerose e preoccupate interrogazioni parlamentari nelle quali, tra l'altro, viene posto in luce l'ulteriore problema del costo di alcuni procedimenti se calcolato secondo gli scaglioni individuati nella Tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999. Ad esempio, per i procedimenti in camera di consiglio, categoria a cui appartengono quelli in materia di famiglia e stato delle persone, il pagamento del contributo determina per le parti un notevole aggravio dei costi rispetto alla spesa sostenuta prima dell'applicazione della disciplina del contributo. In particolare, le parti dovrebbero corrispondere un contributo rapportato al valore della domanda, ridotto della metà secondo gli scaglioni di riferimento.

Inoltre, gli uffici giudiziari, l'OUA e la Confedilizia hanno segnalato difficoltà interpretative in ordine alla determinazione del valore della causa ai fini del pagamento del contributo ad esempio nei casi, di intimazione di licenza per finita locazione (articolo 657, primo comma, del codice di procedura civile), di sfratto per finita locazione (articolo 657, se-

condo comma, del codice di procedura civile), di sfratto per morosità (articolo 658 del codice di procedura civile) e di procedimenti per la determinazione del canone.

Ancora, è parso opportuno, sulla base della gratuità del costo del procedimento dinanzi la Corte di Strasburgo, estendere l'esenzione del pagamento del contributo anche al rimedio interno previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante la previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

Infine, si è ritenuto necessario introdurre una modifica all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, posto che con l'introduzione del contributo unico si fa obbligo già alla parte attrice di indicare le proprie generalità e il proprio codice fiscale allorquando, per costituirsi in giudizio, non depositi la nota di iscrizione a ruolo ma il modello appositamente previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato.

b) *Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo*

Le esigenze giuridiche sottese al presente provvedimento possono rintracciarsi nelle numerose questioni ermeneutiche poste dall'attuale tenore del richiamato articolo 9 della legge n. 488 del 1999 e della allegata Tabella 1.

c) *Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo*

Il decreto-legge tende ad evitare che gli uffici giudiziari si trovino in irreversibili difficoltà interpretative all'atto della concreta attuazione della disciplina, difficoltà principalmente connesse, per un verso, alla applicazione della disciplina del contributo unificato e, per l'altro, alle numerose questioni ermeneutiche da più parti sollevate. Tende, inoltre, a rimuovere ogni onere tributario legato all'introduzione di procedimenti in materia di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, connessi alla tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; alleggerisce, infine, tale onere nei giudizi a più intenso impatto sociale quali i procedimenti in materia di stato e famiglia ed in materia di locazione, comodato e impugnazione di delibere condominiali.

d) *Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale*

Non sembrano ravvisarsi, allo stato, i presupposti in oggetto, tenuto conto della tecnica di novellazione adottata nel decreto-legge in esame.

e) *Aree di «criticità»*

Non si ravvisano, allo stato, aree di criticità tenuto conto della tecnica di novellazione adottata nel decreto-legge in esame.

f) *Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili*

Nel caso di specie, la valutazione dell'«opzione nulla» risulta di per sé negativa in quanto contrasta con la necessità di un intervento, ritenuto straordinario ed urgente.

g) *Strumento tecnico-normativo più appropriato*

Il decreto-legge appare lo strumento tecnico-normativo più rispondente alla straordinaria necessità e urgenza di provvedere, stante l'operatività della disciplina del contributo unificato dal 1° marzo 2002.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Aspetti tecnico normativi

a) Necessità dell'intervento normativo

Il presente decreto-legge è volto a chiarire profili interpretativi, che l'OUA e gli uffici giudiziari hanno in più occasioni, e anche di recente, fortemente segnalato in ordine sia alle scelte di fondo sottese alla disciplina normativa in tema di contributo unificato sia al tenore della stessa.

In particolare, viene stigmatizzata la soluzione di legare il pagamento del tributo alle sanzioni di irricevibilità degli atti (comma 3, articolo 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488) e della declaratoria di improcedibilità della domanda (comma 5, articolo 9, legge n. 488 del 1999), ravvisate come di dubbia costituzionalità anche in ragione della più recente giurisprudenza della Consulta (sentenza n. 333 del 2001) secondo la quale l'esercizio del diritto di azione non può essere condizionato al rispetto di un adempimento fiscale.

Ancora, si lamenta la mancata previsione circa l'applicabilità del tributo in questione in una serie di ipotesi quali la domanda riconvenzionale, il cumulo delle domande frequentemente ricorrenti nella pratica.

Le cennate questioni interpretative sono state anche, da ultimo, oggetto di numerose e preoccupate interrogazioni parlamentari nelle quali, tra l'altro, viene posto in luce l'ulteriore problema del costo di alcuni procedimenti se calcolato secondo gli scaglioni individuati nella Tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999. Ad esempio, per i procedimenti in camera di consiglio, categoria a cui appartengono quelli in materia di famiglia e stato delle persone, il pagamento del contributo determina per le parti un notevole aggravio dei costi rispetto alla spesa sostenuta prima dell'applicazione della disciplina del contributo. In particolare, le parti dovrebbero corrispondere un contributo rapportato al valore della domanda, ridotto della metà secondo gli scaglioni di riferimento.

Inoltre, gli uffici giudiziari, l'OUA e la Confedilizia hanno segnalato difficoltà interpretative in ordine alla determinazione del valore della causa ai fini del pagamento del contributo ad esempio nei casi, di intimazione di licenza per finita locazione (articolo 657, primo comma, del codice di procedura civile), di sfratto per finita locazione (articolo 657, secondo comma, del codice di procedura civile), di sfratto per morosità (articolo 658 del codice di procedura civile) e di procedimenti per la determinazione del canone.

Ancora, è parso opportuno, sulla base della gratuità del costo del procedimento dinanzi la Corte di Strasburgo, estendere l'esenzione del pagamento del contributo anche al rimedio interno previsto dalla legge

24 marzo 2001, n. 89, recante la previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

Infine, si è ritenuto necessario introdurre una modifica all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, posto che con l'introduzione del contributo unico si fa obbligo già alla parte attrice di indicare le proprie generalità e il proprio codice fiscale allorquando per costituirsi in giudizio non deposita la nota di iscrizione a ruolo ma il modello appositamente previsto dall'articolo 3, comma 1-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato.

b) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

Il quadro normativo sul quale il presente disegno incide è oggi caratterizzato dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e, in particolare, dall'articolo 9 istitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Inoltre, l'intervento normativo incide sulla costo del procedimento previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante la «previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo». Ancora, introduce una modifica all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, posto che con l'introduzione del contributo unico si fa obbligo già alla parte attrice di indicare le proprie generalità e il proprio codice fiscale allorquando per costituirsi in giudizio non deposita la nota di iscrizione a ruolo ma il modello appositamente previsto dall'articolo 3, comma 1-*bis* del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126.

c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

Il decreto-legge è compatibile con i principi dettati dall'ordinamento comunitario.

d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale

Il decreto-legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

- e) Analisi della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Il provvedimento non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

- f) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Il decreto-legge, sul punto, concernendo norme sostanziali, assistite da riserva di legge, non ha oggetto materie suscettibili di delegificazione.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

- a) Individuazione delle nuove definizioni normative nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono introdotte nuove definizioni normative nel testo.

- b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti operati sono corretti.

- c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella, tenuto conto del tipo di intervento urgente proposto.

- d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse del testo normativo

Il decreto-legge non determina, allo stato, alcuna abrogazione.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha introdotto il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, nulla prevedendo sulla consistenza globale del relativo gettito, se non una previsione di 68.688.767,58 euro (133 miliardi di lire), per il solo anno 2000, in relazione ai procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° luglio 2000.

Deve ritenersi che la predetta quantificazione di 68.688.767,58 euro (133 miliardi di lire) *una tantum* sia stata a suo tempo predisposta dal Ministero delle finanze.

Quanto sopra premesso, si segnala che l'Amministrazione della giustizia, nel valutare le variazioni di gettito derivanti dalla proposta di modifica dell'articolo 9 della citata legge n. 488 del 1999, ha dovuto determinare proprio la consistenza del gettito complessivo sulla base dei seguenti parametri:

1) la previsione ha avuto come base i dati pubblicati dall'Ufficio delle statistiche sul sito *web* del Ministero della giustizia, relativi alle iscrizioni civili del 2000;

2) i flussi delle iscrizioni sono stati ricomposti secondo le indicazioni degli scaglioni del contributo unificato, di cui alla Tabella 1 allegata alla citata legge n. 488 del 1999, in particolare:

le cause di lavoro e previdenza di qualsiasi grado sono state escluse;

i procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari sono stati indicati separatamente in quanto il gettito è stato direttamente calcolato su dati analitici e non sulla proiezione dei procedimenti; per quelli mobiliari, l'importo del contributo dovuto (scaglione c) è stato ridotto della metà;

i procedimenti speciali sono stati ripartiti tra i vari scaglioni ma con un contributo pari alla metà dell'importo dovuto;

i procedimenti relativi ai giudici di pace sono stati ripartiti solo fra i primi tre scaglioni, avendo la competenza di tale organo delle limitazioni in valore rispetto alle cause che iscrive;

3) il riparto dei procedimenti iscritti fra i vari scaglioni è avvenuto avendo come base la rilevazione che l'ISTAT effettua sulle sentenze emesse (anno 1998), nell'ambito della quale viene censita la somma liquidata con la sentenza, che si è supposta non inferiore al valore dichiarato della causa al momento dell'iscrizione;

4) calcolata la percentuale di procedimenti di ciascuna classe, applicandola al numero complessivo delle iscrizioni, si è ottenuta la distribuzione che, moltiplicata per l'importo dovuto per ogni classe, ha permesso

di ottenere un gettito complessivo pari a 300.173.013,06 euro, come da Allegato A.

Le modifiche introdotte dal provvedimento in esame si sono tradotte in una diversa riclassificazione di alcuni dei flussi già indicati nel prospetto di cui all'Allegato A, in particolare:

i flussi di iscrizioni, in appello e in primo grado, dei divorzi, separazioni e revisione delle condizioni di divorzio/separazione, dei procedimenti in materia di stato civile, di quelli camerale e di quelli non contenziosi (687.000 procedimenti in totale), secondo le istruzioni di rilevazione che hanno accompagnato i modelli di rilevazione-dati dell'anno 2000, possono essere assimilati a quelli previsti nel numero 4-*bis*, introdotto con il presente provvedimento nella citata tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999, e quindi soggetti al pagamento relativo allo scaglione b), invece che essere ripartiti fra tutti gli scaglioni e assoggettati ai corrispondenti importi;

le istanze di fallimento, i fallimenti, i concordati preventivi e le amministrazioni concordate (poco meno di 66.000 procedimenti) corrispondono a quanto previsto al numero 3-*bis* (anch'esso di nuova introduzione nella predetta tabella 1) e devono un contributo pari a 516,50 euro invece che essere ripartiti tra gli scaglioni;

per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi, di cui al nuovo numero 5-*bis* della stessa tabella 1, il contributo dovuto è pari a 103,30 euro;

i procedimenti in materia di locazione (circa 107.000) nonché i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi sono stati separati dai procedimenti speciali e assoggettati al contributo di 103,30 euro, introdotto nella citata tabella 1, al numero 5-*ter*.

Al nuovo gettito così determinato, pari a 286.402.206,30 euro come da Allegato B, dovrà essere aggiunta la quota di gettito derivante dai pagamenti integrativi, in relazione ai casi di aumento di valore della domanda, previsti dalla nuova stesura del comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, prevista dal decreto-legge in esame, che è stata prudenzialmente stimata in 15.493.706,97 euro.

Il gettito annuo complessivo viene quindi determinato in 301.895.913,28 euro.

Per ciò che concerne la previsione di cui al nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, si rappresenta che si può dar luogo ad una stima sia pure approssimativa delle spese connesse all'invito al pagamento (avviso bonario) dell'importo integrativo dovuto e di quelle eventuali nel caso di riscossione coattiva tramite concessionario, valutate in 516.456,90 euro in ragione d'anno.

Per ciò che concerne la previsione di graduare percentualmente il contributo unificato (per effetto della nuova formulazione del comma 11 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999) per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, si rappresenta che tale modifica, lungi

dal produrre effetti negativi sull'ammontare del gettito annuo, ne determinerà l'incremento. Mentre infatti nell'originaria formulazione della norma il versamento del contributo unificato costituiva una mera facoltà per la parte, con la modifica introdotta tale versamento si rende obbligatorio (ciò si desume del diverso tenore delle locuzioni adottate: «la parte può valersi» nel testo originario, «la parte si avvale» nella formula introdotta con il decreto-legge). Il regime di obbligatorietà è stato adottato proprio per soddisfare imprescindibili esigenze di copertura finanziaria.

Relativamente all'articolo 2 del decreto-legge (modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, cosiddetta «Legge Pinto»), la previsione di esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti di equa riparazione determina oneri a carico dello Stato sotto forma di minor gettito per l'erario.

Ai fini della quantificazione del suddetto onere si è provveduto ad elaborare i dati pervenuti dalla direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Dicastero della giustizia, concernenti il numero dei ricorsi pervenuti alla stessa Direzione nel corso dell'anno 2001 (n. 1622).

Considerato che il predetto numero è destinato ragionevolmente ad incrementarsi (si è supposta una proiezione annua di ricorsi pari a circa 4.000, comprendendo nel numero anche i ricorsi proposti nei confronti delle altre amministrazioni interessate: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa, Presidenza del Consiglio dei ministri) e che gli importi liquidati a titolo di indennizzo agli aventi diritto oscillano mediamente tra 5.164,57 euro e 7.746,85 euro *pro capite*, il contributo unificato dovuto dalle parti per l'iscrizione del ricorso dovrebbe corrispondere allo scaglione c) della tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999, ridotto del 50 per cento (50 per cento di 154,94 euro = 77,47 euro).

Il minor gettito a regime è quindi quantificato in 77,47 euro x 4.000 = 309.874,14 euro annui.

Si precisa che per l'anno in corso si presume saranno restituite circa 10.000 istanze di risarcimento e indennizzo attualmente pendenti presso la Corte di Strasburgo. Ciò premesso, al minor gettito derivante dalla prevista esenzione del pagamento dal contributo unificato ipotizzata per i 4.000 ricorsi annui, si dovranno aggiungere le ulteriori 10.000 istanze, che determinano complessivamente un minor gettito pari a 77,47 euro x 14.000 = 1.084.559,49 euro.

Il decreto-legge in esame, nella parte in cui innova l'originaria ste-sura del provvedimento introduttivo della legge sul contributo unificato (legge n. 488 del 1999), determina dunque una sostanziale equivalenza di gettito per l'erario. In particolare risultano adeguatamente coperti gli oneri concernenti sia le spese derivanti dal nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 9 della predetta legge (recupero dell'omesso o insufficiente pagamento del contributo) sia il minor gettito derivante dal disposto dell'articolo 2, che modifica la legge 24 marzo 2001, n. 89 (esenzione dal pagamento del contributo per i ricorrenti in materia di equa riparazione), entrambi compensati dalle sopravvenienze di gettito quantificate nell'Allegato B (301.895.913,28 - 300.173.013,06 = euro 1.722.900,22).

ALLEGATO A

CLASSI	IMPORTI (in lire)	PROCEDIMENTI	GETTITO (in milioni di lire)
a			
b	120.000	1.027.600	123.312
c	300.000	670.390	201.117
d	600.000	101.012	60.607
e	800.000	107.698	86.158
f	1.300.000	15.068	19.589
g	1.800.000	11.517	20.730
			Totale 511.513
c	300.000	38.517	Gettito esecuzioni immobiliari . . 11.555
c	300.000/2	387.653	Gettito esecuzioni mobiliari . . 58.148
			Totale generale 581.216
			Totale generale in euro 300.178.013

ALLEGATO B

**CALCOLO DEL GETTITO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI CUI
ALLA LEGGE N. 488 DEL 1999, PER EFFETTO DELLE MODIFICHE
INTRODOTTE CON IL DECRETO-LEGGE**

CLASSI	PROCEDIMENTI	IMPORTI (in lire)	IMPORTI (in euro)	GETTITO (in euro)
a				
b	1.376.460	120.000	61,97	85.305.888
c	681.775	300.000	154,94	105.632.289
d	52.617	600.000	309,87	16.304.747
e	56.100	800.000	413,17	23.178.481
f	7.849	1.300.000	671,39	5.269.817
g	5.999	1.800.000	929,62	5.576.830
				Totale . . 241.268.052
Fallimenti . . .	65.913	1.000.000	516,50	34.044.010
Locazioni . . .	107.368	200.000	103,30	11.090.144
				Totale . . 286.402.206
Previsione di gettito derivante dai pagamenti integrativi ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, nella nuova formulazione				15.493.707
Gettito totale . . .				301.895.913

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

**Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge**

LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2000)

(*Omissis*)

Art. 9.

(*Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari*)

1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto,

in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo vvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a fame espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia.

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'articolo 454 del codice civile.

9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.

[10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni peer la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile] (*).

11. Le disposizioni del presente articolo i applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla dala del 1° marzo 2002 la parte

(*) Comma abrogato dall'articolo 33, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

(*Omissis*)

TABELLA 1

(*Articolo 9, comma 2*)

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

- a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
- b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;
- c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000;
- d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;
- e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;
- f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;
- g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000.

2. I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-*quater* del codice di procedura civile.

5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera *c*) del comma 1 della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto è quello indicato nella lettera *c*) del comma 1 della presente tabella, ridotto alla metà.

6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine.

(Omissis)

DISPOSIZIONI PER LA ATTUAZIONE DEL CODICE
DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

(Omissis)

Art. 71.

(Nota d'iscrizione a ruolo)

La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.

(Omissis)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002.

Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia civile, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma 1 del medesimo articolo, nonché l'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, al fine di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in irreversibili difficoltà interpretative all'atto della concreta attuazione della disciplina, difficoltà principalmente connesse, per un verso, alla applicazione della disciplina del contributo unificato e, per l'altro, alle numerose questioni ermeneutiche da più parti sollevate;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere ogni onere legato all'introduzione di procedimenti in materia di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, connessi alla tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e alla Tabella 1)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella Tabella 1 allegata alla legge.».

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.».

3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella Tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«5-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della Tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.».

5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.».

6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002 la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla Tabella 1 in ragione:

- a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
- b) del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1° gennaio 2000;
- c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000.

Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, né i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1° gennaio 1992. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.».

7. Dopo il numero 3 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è dovuto il contributo pari a euro 516,50.».

8. Nel numero 4 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole «titolo I» sono inserite le seguenti: «, capo I, III e IV,» e sono soppresse le parole: «e II,», nonché l'ultimo periodo dalle parole: «il contributo» alle parole: «procedura civile.».

9. Dopo il numero 4 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, ad eccezione del capo I, del codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera b) del numero 1 della presente Tabella.».

10. Dopo il numero 5 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.».

11. Dopo il numero 5-bis della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.».

Articolo 2.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n.89, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.».

Articolo 3.

(Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile)

1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: «l'indicazione delle parti,» sono sostituite dalle seguenti: «l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale,».

Articolo 4.

(Norma transitoria)

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa della facoltà di versare il contributo nella misura del 50 per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – CASTELLI – TREMONTI –
MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI.

